



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2711/2022 R.G. e vertente

TRA

D'ANGELO LOREDANA, nata a Casagiove il 20.12.1974, rapp.ta e difesa dall' avv.to Alessandro Dorelli;

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Alessandra Pucci;

- resistente—

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.04.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820219003487465/000, notificata dall'Agente per la riscossione, per l'importo complessivo di euro 40.208,03, afferente agli avvisi di addebito INPS nn. 32820130002445105000, 32820130002773130000, 32820140000405855000, 32820150001285391000, 32820160000695333000, 32820160003764333000, per contributi I.V.S. gestione artigiani.

A sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la notifica dei suindicati avvisi di addebito e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito; eccepiva, inoltre, la nullità/ illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione ex art. 7, comma 1, L. 212/2000.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agente della Riscossione che, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio per violazione dell'art. 444 c.p.c.,

l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine alle pretese contributive sottese agli avvisi di addebito opposti. Nel merito, concludeva chiedendo il rigetto dell'eccezione di prescrizione, rilevando, in proposito, l'avvenuta notifica di atti interruttivi idonei ad interromperne il decorso.

Si costituiva, altresì, l'Ente previdenziale che eccepiva la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n. 46/1999; nel merito deduceva che gli avvisi di addebito sottesi risultavano correttamente notificati e non opposti nei termini di legge, depositando, all'uopo, le relate di notifica degli stessi.

Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agente della Riscossione. Invero, il ricorso è stato correttamente proposto innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., tenuto conto del fatto che oggetto dell'intimazione di pagamento per cui è causa è il recupero di contributi IVS Gestione artigiani, sicchè trova applicazione, trattandosi di lavoratori autonomi, l'art. 444 comma 3 c.p.c. a mente del quale *“Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”*.

Nel merito, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 L. 212/00.

L'intimazione di pagamento, invero, è redatta sulla scorta del modello approvato ai sensi dell'art. 50 comma 3 D.P.R. n. 602/73.

Residuano, allora, le eccezioni di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e di intervenuta prescrizione dei crediti.

Con riguardo all'omessa notifica degli avvisi, l'Agente della Riscossione ha dedotto e prodotto in giudizio documentazione comprovante l'avvenuto invio, da parte della ricorrente, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. I documenti in questione sono dotati di numero di protocollo e recano l'espressa indicazione del carico e dell'atto in relazione al quale sono stati proposti.

Va rilevato, in proposito, che in nessun atto successivo alla costituzione in giudizio, la D'Angelo ha contestato la circostanza dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata.

Ne deriva che ella fosse certamente a conoscenza dell'esistenza dei crediti contributivi oggetto di causa, quantomeno alla data di presentazione delle suddette dichiarazioni di adesione (inoltrate tutte nel periodo maggio 2018 o luglio 2019).

Acclarata l'avvenuta conoscenza dei carichi da parte dell'istante in epoca di gran lunga precedente la notifica dell'intimazione per cui è causa, ne deriva che in questa sede è precluso al giudicante l'esame di qualsivoglia eccezione inerente il merito della pretesa

contributiva, che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/99.

A ciò si aggiunga che INPS ha depositato in atti documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi.

In proposito, rileva il Tribunale come il disconoscimento effettuato nelle note in sostituzione di udienza del 13.01.23 non abbia alcuna valenza nel caso di specie.

Esso, in primo luogo, non è stato effettuato dalla parte personalmente (che avrebbe potuto e dovuto richiedere lo svolgimento dell'udienza in presenza, ovvero un rinvio per consentire il formale e rituale disconoscimento), né dal procuratore munito allo scopo di apposita procura. *Ad abundantiam* si evidenzia che il disconoscimento è generico (*"In merito al deposito delle relate di notifica, sia da parte della Inps che Agenzia delle Entrate riscossione, si precisa che mai nessuna notifica è avvenuta e se ne disconosce la firma apposta su tutta la documentazione prodotta in fotocopia nel presente giudizio"*), non recando l'individuazione dei documenti a cui è riferita.

Esso, comunque, è anche irrituale ed irrilevante, atteso che, quanto alle relate di notifica afferenti gli avvisi di addebito e prodotte dall'INPS, le firme in calce agli avvisi di ricevimento non appartengono alla ricorrente, ma a soggetti con ella conviventi.

Orbene, atteso che non vi sono deduzioni in ordine alla correttezza dell'indirizzo di notifica, né all'estraneità dei firmatari rispetto ai soggetti facultati dalla legge a ricevere i plichi, è evidente che non vi sono ragioni per dubitare della ritualità delle notifiche, avvalorata (come già rilevato) anche dalla successiva adesione alla definizione agevolata.

Residua, allora, l'esame della sola eccezione di prescrizione.

La prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, è regolata, a partire dal primo gennaio 1996, dall'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335, che recita: *"le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente."

Il tenore letterale della norma è quindi inequivoco nel fissare il termine prescrizione di cinque anni nella materia de quo.

Le Sezioni Unite n. 23397/16 hanno stabilito il seguente principio di diritto: *"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,*

comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato."

Deve, pertanto, concludersi nel senso della inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., ai fini della prescrizione, anche nell'ipotesi in esame, dal momento che ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali non può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.

Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'*actio iudicati* previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale di cui alla citata legge 335/1995.

Nel caso di specie, nessuna delle partite debitorie oggetto dell'impugnata intimazione è prescritta.

Invero risulta ritualmente notificata (mediante deposito nella casa comunale) intimazione di pagamento n. 02820169006923811000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820130002445105000, 32820130002773130000, 32820140000405855000.

In relazione a tutti gli avvisi, poi, risulta presentata adesione alla definizione agevolata nel maggio 2018 o nel luglio 2019. Infine occorre tenere conto della finestra di sospensione della prescrizione di 129 e 181 giorni prevista dalla normativa emergenziale emanata in concomitanza con l'emergenza pandemica da Covid-19 (art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 ed art. 11 comma 9 D.L. 183/2020).

In tema di adesione alla definizione agevolata, in particolare, si richiama in questa sede quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la*

domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 5160/22).

Nell'ipotesi in parola, dunque, appaiono ben calzanti i principi espressi da Cass. n. 13506/2018 con specifico riguardo ai contributi previdenziali, ed a mente dei quali “l'atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse”.

Orbene, le istanze di rateazione presentate dalla ricorrente non sono state occasionate dall'invio di alcun sollecito, messa in mora, cartella di pagamento, avviso di accertamento (o almeno nulla di ciò è dedotto); esse, inoltre, sono state avanzate reiteratamente nel 2018 e 2019 (sempre in assenza di richieste da parte dei convenuti).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte convenuta, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Francesca Stefanelli